SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

8ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

40º Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 23 APRILE 1998

Presidenza del presidente PETRUCCIOLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3208) ***Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonchè norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive***

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 2, 10, 12 e *passim*
BALDINI *(Forza Italia)* . . . . . 9, 13, 24 e *passim*
BOSI *(CCD-CDL)* . . . . . *Pag.* 33, 34, 38
CARPINELLI *(Dem. Sin.-l'Ulivo)* 35
24DDCASTELLI *(Lega Nord-Per la Padania indip.)* . . . . . 12, 18, 24 e *passim*
FALOMI *(Dem Sin.-L'Ulivo), relatore alla Commissione* . . . . . 12, 13, 14 e *passim*
ROGNONI *(Dem. Sin.-l'Ulivo)* . . 9, 10, 13 e *passim*
SEMENZATO *(Verdi-L'Ulivo)* . . 10, 13, 16 e *passim*
VITA *, sottosegretario di Stato per le comunicazioni* . . . . . 15, 33, 34 e *passim*

DL 0765

TIPOGRAFIA DEL SENATO (600)

I lavori hanno inizio alle ore 15,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3208) ***Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonchè norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive***

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3208.

Riprendiamo l'esame, interrotto nella seduta di ieri.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli.

Art. 1.

1. Le date previste come termini nei commi 1 e 2 dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono posticipate di nove mesi.

2. Il parere delle regioni sul piano nazionale di assegnazione delle frequenze di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, è reso da ciascuna regione nel termine di trenta giorni dalla data di ricezione dello schema di piano, decorso il quale, il parere si intende reso favorevolmente.

3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta il piano nazionale di assegnazione delle frequenze anche in assenza dell'intesa con le regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia-Giulia e con le province autonome di Trento e di Bolzano prevista dall'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, qualora detta intesa non sia raggiunta entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione dello schema di piano. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, allo scopo, promuove apposite iniziative finalizzate al raggiungimento dell'intesa. In sede di adozione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni indica i motivi e le ragioni di interesse nazionale che hanno determinato la necessità di decidere unilateralmente.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: «nei commi 1 e 2» *con le altre*: «nei commi 1, 2, 6, 9 e 11».

1.1 BALDINI

Al comma 1, sostituire le parole: «nei commi 1 e 2» *con le seguenti*: «nei commi 1, 2 e 11».

1.2 ROGNONI, LO CURZIO

Al comma 1, sostituire le parole: «commi 1 e 2» *con le altre*: «commi 1, 2 e 11».

1.3 SEMENZATO

Al comma 1, sostituire le parole: «commi 1 e 2» *con le altre*: «commi 1, 2 e 9».

1.4 SEMENZATO

Al comma 1, dopo le parole: «legge 31 luglio 1997, n. 249» *aggiungere le seguenti*: «, ad esclusione della data prevista per l'approvazione del piano delle frequenze che viene fissata al 30 giugno 1998».

1.5 CASTELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «nove mesi» *con le altre*: «dodici mesi».

1.6 BALDINI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione televisiva in codice è consentita per altri nove mesi a partire dal 30 aprile 1998».

1.7 CO'

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «della legge 31 luglio 1997, n. 249,» *aggiungere le seguenti*: «riguardo all'ubicazione degli impianti».

1.8 BALDINI

Al comma 4, dopo le parole: «il Ministero delle comunicazioni autorizza» *aggiungere le seguenti parole*: «senza oneri finanziari per le emittenti radiotelevisive».

1.9/1 CASTELLI

Al comma 4 sopprimere le parole: «in ogni caso».

1.9/2 ROGNONI

Al comma 4 dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: «Nelle more del rilascio dell'autorizzazione alla modifica dell'impianto il Ministero delle comunicazioni può rilasciare, per un periodo di centoventi giorni rinnovabile una sola volta, autorizzazioni finalizzate alla sperimentazione delle modifiche tecniche richieste».

1.9/3 ROGNONI

Al comma 5, dopo le parole: «attraverso i propri organi periferici autorizza» *aggiungere le seguenti*: «senza oneri finanziari per le emittenti radiotelevisive».

1.9/4 CASTELLI

Al comma 5, sopprimere le parole da: «nonchè» *fino alle parole*: «aree servite».

1.9/5 ROGNONI

Al comma 7, in fine, aggiungere le seguenti parole: «Ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 650 a cui sia stata rilasciata più di una concessione per la radiodiffusione sonora, è consentita la cessione di intere emittenti a società di capitali di nuova costituzione. Agli stessi soggetti è consentito inoltre di procedere allo scorporo mediante scissione delle emittenti oggetto di concessione».

1.9/6 BALDINI

Al comma 8, sostituire le parole: «Le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva operanti in ambito locale» *con le altre*: «Le imprese di radiodiffusione sonora in ambito nazionale nonchè le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale».

1.9/7 ROGNONI

Al comma 8, dopo le parole: «ambito locale» *inserire le seguenti*: «e le imprese di radiodiffusione sonora operanti in ambito nazionale».

1.9/8 IL GOVERNO

Al comma 8, sopprimere dalle parole: «Le stesse imprese» *fino alle parole*: «informazioni all'utenza»; *sopprimere quindi le parole*: «nonchè per trasmettere dati e informazioni all'utenza».

1.9/9 ROGNONI

Al comma 8, al secondo periodo, dopo le parole: «possono trasmettere» *sopprimere la parola*: «informazioni» *e sostituirla con le seguenti*: «messaggi e dati finalizzati a fornire servizi all'utenza». *Al terzo periodo dopo le parole*: «per trasmettere» *sopprimere le parole*: «dati e informazioni» *e sostituirle con le altre*: «messaggi e dati finalizzati a fornire servizi all'utenza».

1.9/10 CASTELLI

Al comma 8, al secondo periodo, dopo le parole: «possono trasmettere», *sopprimere la parola*: «informazioni» *e sostituirla con le seguenti*: «messaggi e dati finalizzati a fornire servizi all'utenza». *Al terzo periodo dopo le parole*: «per trasmettere» *sopprimere le parole*: «dati e informazioni» *e sostituirle con le seguenti*: «messaggi e dati finalizzati a fornire servizi all'utenza».

1.9/11 BALDINI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma:

«8-*bis*. Le imprese di radiodiffusione sonora o televisiva in ambito sia locale che nazionale, durante la diffusione dei programmi e sulle stesse frequenze assegnate, possono trasmettere informazioni e dati all'utenza. La concessione costituisce titolo per effettuare tali trasmissioni».

1.9/12 ROGNONI

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti commi:

«8-*bis*. I canoni e le tasse di concessione governativa dovuti dalle emittenti radiotelevisive sono commisurati con apposita normativa dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in misura direttamente proporzionale al numero di minuti di programmi settimanali informativi autoprodotti o cooprodotti dalle emittenti locali concessionarie o autorizzate, al numero dei dipendenti assunti e al numero degli abitanti residenti nelle aree di servizio di ogni emittente e in misura inversamente proporzionale al numero dei minuti di pubblicità trasmessa».

«8-*ter*. Le emittenti che non trasmettono pubblicità commerciale o che trasmettono più del 50 per cento di programmi autoprodotti o coprodotti con altre emittenti di aree di servizio diverse non sono tenute al pagamento di canoni e tasse di concessione governativa».

«8-*quater*. Le emittenti radiotelevisive che non abbiano corrisposto canoni e tasse di concessione governativa dovuti per il periodo precedente alla entrata in vigore della presente legge, potranno avanzare domanda di condono che sarà concesso a condizione che abbiano versato, contestualmente alla domanda, il 2 per cento delle entrate pubblicitarie lorde delle società ed enti proprietari delle emittenti stesse, relative al periodo di riferimento dei canoni e delle tasse non corrisposte».

1.9/13 CASTELLI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma:

«8-*bis*. In attesa del Piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione che dovrà essere approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni improrogabilmente entro il 30 giugno 1998:

a) i Presidenti delle Giunte regionali, entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, sono delegati dal Governo a provvedere alla individuazione delle aree da espropriare per la costruzione delle postazioni per le emittenti televisive concessionarie indicate dal Ministero delle comunicazioni;

b) le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 6 agosto 1990, n. 223 si applicano, decorsi i termini di cui al punto a), alle emittenti televisive concessionarie che ne facciano richiesta al Ministero delle comunicazioni, entro 30 giorni dai provvedimenti dei Presidenti delle Giunte regionali e che richiedano la ristrutturazione delle reti di alta frequenza, in conformità del Piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze;

c) prima della scadenza delle concessioni vigenti i Presidenti delle Giunte regionali, con l'ausilio dei Comitati regionali radiotelevisivi e avvalendosi della consulenza degli Ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni, sono delegati dal Governo a promuovere la ristrutturazione delle reti di alta frequenza delle emittenti televisive locali, su richiesta delle stesse, al fine di rendere compatibili le radiofrequenze nonchè ottimizzare e razionalizzare lo spettro radio, svolgendo un ruolo di coordinamento e mediazione tra le emittenti medesime interessate alle ristrutturazioni, conservando possibilmente alle emittenti le stesse frequenze già possedute e le stesse aree di servizio, compatibilmente con il cambio della ubicazione delle postazioni secondo le indicazioni del Piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze. Contemporaneamente per le emittenti nazionali e, successivamente, per quelle locali che non avranno richiesto le ristrutturazioni nei termini suddetti, provvederà l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al momento del rinnovo delle concessioni televisive. Non è in ogni caso consentito a nessuna emittente l'uso di più di una frequenza per ogni area di servizio.

Analogamente si procederà, entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge, per le emittenti radiofoniche.

La costruzione delle postazioni e degli impianti antenna per le emittenti che ne facciano richiesta, sarà effettuata a cura dalle Province che ne cureranno anche la locazione alle emittenti medesime».

1.9/14 CASTELLI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Tutte le emittenti radiotelevisive che non abbiano corrisposto canoni e tasse di concessione governativa dovuti per il periodo precedente alla entrata in vigore della presente legge, potranno avanzare domanda di condono che sarà concesso a condizione che abbiano versato, contestualmente alla domanda, il 2 per cento delle entrate pubblicitarie lorde delle società ed enti proprietari delle emittenti stesse, relative al periodo di riferimento dei canoni e delle tasse non corrisposte».

1.9/15 CASTELLI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti commi:

«4. L'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, come integrato dall'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, è sostituito dal seguente:

"2. In attesa dell'adozione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze, il Ministero delle comunicazioni autorizza, attraverso i propri organi periferici, modifiche degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e dei connessi collegamenti di telecomunicazione censiti ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, nel caso di trasferimento, a qualsiasi titolo, della sede dell'impresa o della sede di messa in onda, ovvero, nel caso di sfratto o finita locazione dei singoli impianti. Il Ministero delle comunicazioni autorizza, in ogni caso, il trasferimento degli impianti di radiodiffusione per esigenze di carattere urbanistico, ambientale o sanitario ovvero per ottemperare a obblighi di legge".

5. Fermo restando quanto stabilito dal precedente comma 4, il Ministero delle comunicazioni, attraverso i propri organi periferici, autorizza le modifiche degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e dei connessi collegamenti di telecomunicazione, censiti ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, per la compatibilizzazione radioelettrica, nonchè per l'ottimizzazione e la razionalizzazione delle aree servite da ciascuna emittente legittimamente operante alla data di entrata in vigore della legge 31 luglio 1997, n. 249. Tali modifiche devono essere attuate su base non interferenziale con altri utilizzatori dello spettro radio e possono consentire anche un limitato ampliamento delle aree servite.

6. Gli organi periferici del Ministero delle comunicazioni provvedono in ordine alle richieste di autorizzazione di cui ai precedenti commi 4 e 5 entro sessanta giorni dalla richiesta. Le autorizzazioni costituiscono titolo per la variazione dei provvedimenti concessori delle emittenti interessate.

7. In attesa della adozione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e i collegamenti di telecomunicazione legittimamente operanti in virtù di provvedimento della Magistratura che non siano oggetto di situazione interferenziale e non siano tra quelli risultanti inesistenti nelle verifiche dei competenti organi del Ministero delle comunicazioni, possono essere oggetto di cessione ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 650.

8. L'articolo 3, comma 17, della legge 31 luglio 1997, n. 249, è sostituito dal seguente:

"17. Le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva operanti in ambito locale possono effettuare collegamenti in diretta sia attraverso ponti mobili, sia attraverso collegamenti temporanei funzionanti su base non interferenziale con altri utilizzatori dello spettro radio, in occasione di avvenimenti di cronaca, politica, spettacolo, cultura, sport e attualità Le stesse imprese, durante la diffusione dei programmi e sulle stesse frequenze assegnate, possono trasmettere dati e informazioni all'utenza. La concessione costituisce titolo per l'utilizzazione dei ponti mobili e dei collegamenti temporanei, nonchè per trasmettere dati e informazioni all'utenza"».

1.9 IL GOVERNO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. La concessione televisiva in ambito locale comporta l'obbligo di comprovare l'esistenza di una adeguata organizzazione aziendale che utilizzi almeno cinque addetti se emittente televisiva e tre se emittente radiofonica. Nel caso in cui gli addetti siano con rapporto di lavoro dipendente ad essi si applicano, in materia previdenziale ed assistenziale norme di completa fiscalizzazione degli oneri sociali».

1.10 CO'

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Le emittenti televisive, legittimamente operanti in ambito locale in base a provvedimento giurisdizionale, che hanno inoltrato domanda di concessione ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e che alla data del 30 novembre 1993 erano carenti dei requisiti previsti dall'articolo 1, commi 1 e 5, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, e che hanno presentato ricorso in sede di giurisdizione amministrativa non ancora definito con sentenza passata in giudicato, anteriormente alla legge

n. 249 del 1997 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge possono ripresentare domanda di concessione al Ministero delle comunicazioni attestando il possesso, alla data di inoltro della domanda medesima, dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 5, del citato decreto-legge n. 323 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 422 del 1993. Il Ministero delle comunicazioni provvede, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, al rilascio della concessione, ovvero alla reiezione della domanda, anche nei confronti dei soggetti che, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dal presente comma, hanno mutato la propria natura giuridica nel periodo intercorrente tra il 23 ottobre 1990 e il 30 novembre 1993. La concessione è rilasciata alla ulteriore condizione che l'emittente provveda al versamento dei canoni relativi all'attività svolta in base all'ordinanza o alla sentenza favorevole degli organi giurisdizionali. La concessione ottenuta ai sensi del presente comma ha durata fino al rilascio delle licenze previste dal presente articolo».

1.11 CO'

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Le emittenti radiotelevisive private che hanno presentato ricorso in sede di giurisdizione amministrativa avverso i provvedimenti di diniego della domanda di concessione inoltrata ai sensi della legge 6 agosto 1990, n. 223 e successive modificazioni e interpretazioni, definito con sentenza di rigetto in primo grado, possono esercire l'attività radiotelevisiva privata fino al passaggio in giudicato della sentenza stessa e, comunque, non oltre i termini di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge».

1.12 SEMENZATO

Invito i presentatori ad illustrarli.

BALDINI. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti presentati all'articolo 1.

ROGNONI. Signor Presidente, l'emendamento 1.2 si illustra da sè. Il concetto della proposta emendativa è quello di estendere l'efficacia della norma anche al comma 11, che riguara le televisioni criptate, perchè in assenza di una specifica proroga inserita in questo disegno di legge si potrebbe anche essere costretti a spegnerle. Mi sembra, quindi, che per avere certezza in tal senso sia preferibile approvare la formulazione che propongo.

Ho poi presentato il subemendamento 1.9/2 solo per chiarezza. Se si esamina, infatti, il testo cui esso si riferisce, si rileva che nell'espressione «in attesa dell'adozione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze, il Ministero delle comunicazioni autorizza, attraverso i propri or-

gani periferici» non sono presenti le parole «in ogni caso», che invece sono riportate più avanti, là dove si afferma che «il Ministero delle comunicazioni autorizza, in ogni caso, il trasferimento degli impianti di radiodiffusione». Questa «differenza» la dobbiamo prevedere da entrambe le parti o dobbiamo sopprimerla ovunque.

PRESIDENTE. Questioni così formali possiamo vederle poi...

ROGNONI. La questione non è così formale, perchè se questa espressione è stata inserita nel testo qualcosa sta a significare.

Il subemendamento 1.9/3, si riferisce ad una dimenticanza rispetto alla direttiva del Governo. Il concetto di sperimentazione, in esso previsto, era rimasto fuori: ritengo che tale specificazione completi il contenuto dell'emendamento del Governo 1.9.

Ritiro il subemendamento 1.9/5; vorrei però che il Governo ascoltasse il motivo per il quale lo avevo presentato. Volevo segnalare come questo, in realtà, sia un passaggio chiave per consentire di predisporre il piano nazionale delle frequenze, nel senso di mettere in ordine quello che già esiste. Questo è di fatto il «via» ad un piano e ci si potrebbe chiedere il perchè lo si faccia fare al Ministero: in realtà, è meglio che questi lo faccia subito. Ritiro quindi il mio emendamento, ma – ripeto – vorrei che fosse chiaro il motivo per il quale lo avevo presentato.

Ritengo fondamentale, invece, il subemendamento 1.9/7, perchè fa fronte ad una dimenticanza del Governo, in quanto con l'espressione «le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva operanti in ambito locale» non venivano prese in considerazione quelle operanti in ambito nazionale. La dizione che propongo mi sembra più chiara e completa di quella predisposta dal Governo.

Va chiarito che il subemendamento 1.9/9 è correlato al subemendamento 1.9/12: quest'ultimo trasformerebbe in un comma aggiuntivo una parte del testo messa per inciso, di cui chiedo la soppressione con il subemendamento 1.9/9.

Riepilogando i termini della questione, con il subemendamento 1.9/7 le imprese di radiodiffusione sonora potrebbero operare anche in ambito nazionale, il che si rifà al concetto dell'uso dei ponti mobili; la soppressione nel comma 8 dell'emendamento governativo della parte che concerne la trasmissione dei dati e delle informazioni all'utenza, prevista dal subemendamento 1.9/9, permetterebbe l'aggiunta di uno specifico comma, secondo quanto riportato nel subemendamento 1.9/12; tutto ciò garantirebbe al testo, e quindi alla futura legge, una maggiore pulizia.

SEMENZATO. Signor Presidente, l'emendamento 1.3 si illustra da sè.

Annuncio la mia disponibilità a ritirare l'emendamento 1.4, se il Governo dichiara di accogliere un ordine del giorno che ho presentato sulla questione che ne precisa meglio i termini.

L'ordine del giorno è il seguente:

«L'8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato,

premesso che

la legge n. 249 del 1997 indica, nel quadro di un disegno unitario, nel 30 aprile 1998 la data di avvio di una nuova fase di organizzazione del sistema televisivo italiano;

la necessità di un differimento di termini definita all'articolo 1, comma 1, del disegno di legge n. 3208 comporta un avvio diversificato di obblighi ed impegni previsti dalla legge n. 249 del 1997;

in particolare la concessionaria pubblica è tenuta a presentare entro il 30 aprile 1998 il piano di una rete senza pubblicità;

considerato che:

il piano di una emittente della concessionaria pubblica che non può avvalersi di risorse pubblicitarie dovrà essere sottoposto alle valutazioni dell'Autorità e ai pareri della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e conseguentemente la sua attuazione è differita nel tempo;

la legge n. 249 del 1997 affida all'Autorità il compito di decidere contestualmente il termine entro cui deve essere istituita l'emittente senza pubblicità della concessionaria del servizio pubblico e l'applicazione del comma 7 dell'articolo 3 della stessa legge relativa a programmi irradiati esclusivamente via satellite o via cavo;

la contestualità nell'indicazione dei termini è da attribuirsi per la concessionaria pubblica soprattutto all'utilizzo delle risorse pubblicitarie rimanendo ferma per la stessa la possibilità di anticipare o sperimentare programmi;

che la contestualità nella indicazione dei termini da parte dell'Autorità rappresenta un punto essenziale per l'equilibrio delle risorse all'interno del sistema televisivo e conseguentemente per il pluralismo dello stesso e che è anzi augurabile che i due termini siano molto ravvicinati nel tempo;

che il Governo può decisamente contribuire attraverso misure normative e politiche industriali affinchè le condizioni di cui all'articolo 3, comma 7 della legge n. 249 «all'effettivo e congruo sviluppo dell'utenza dei programmi radiotelevisivi via satellite e via cavo, indica il termine entro il quale i programmi irradiati dalle emittenti di cui al comma 6 devono essere trasmessi esclusivamente via cavo o via satellite» si realizzino in tempi brevi;

impegna il Governo

a porre in essere, nell'ambito delle proprie competenze, tutte le iniziative atte non solo a mettere l'Autorità nelle condizioni di potere definire la contestualità della decisione così come già previsto dal comma 9

dell'articolo 3 della legge n. 249 ma anche la vicinanza temporale e tendenzialmente la contemporaneità dei termini relativi da una parte alla emittente del servizio pubblico senza risorse pubblicitarie e dall'altra a quelli della trasmissione esclusiva su satellite o cavo delle emittenti che superino i limiti previsti per le posizioni dominanti;

a porre in essere, nell'ambito delle proprie competenze, tutte le iniziative atte a creare i presupposti – in particolare in riferimento alle condizioni di cui al comma 7 della legge n. 249 sul congruo numero di parabole – che consentono all'Autorità di fissare nei tempi più ravvicinati possibili i termini di cui al comma 9 dell'articolo 3 della legge n. 249».

0/3208/1/8 SEMENZATO

Chiederei, quindi, al Govemo di anticipare il giudizio su tale ordine del giorno, in modo da mettermi in condizione di decidere in merito all'emendamento 1.4.

CASTELLI. Signor Presidente, con l'emendamento 1.5 abbiamo proposto un termine temporale diverso da quello previsto dal disegno di legge perchè, dalle informazioni che abbiamo, riteniamo che lasciando le date così come sono, questo piano di frequenze verrà assegnato chissà quando, poichè soprattutto le regioni sono in grave ritardo sulla questione. Pensiamo, quindi, che sia necessari costringere l'Autorità ad emanare le direttive più velocemente di quanto previsto dal disegno di legge, per cui fissiamo la data per l'approvazione del piano delle frequenze al 30 giugno 1998.

Vorrei poi illustrare il subemendamento 1.9/13, che riguarda una questione molto sentita, soprattutto dalle piccole emittenti, inerente ai canoni e alle tasse di concessione governativa: con questo subemendamento noi proponiamo che essi vengano commisurati all'effettiva attività delle emittenti stesse, cercando soprattutto di dare un incentivo a chi non trasmette pubblicità commerciale (la quale, come sappiamo tutti, rappresenta il principale introito per tutte le stazioni televisive), oppure a chi trasmette più del 50 per cento di programmi autoprodotti.

Gli altri emendamenti presentati al comma 1 mi sembra che si illustrino da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FALOMI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, accolgo parzialmente l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Baldini, nel senso che esso dovrebbe riferirsi soltanto al comma 11 e con una particolare limitazione; i commi 6 e 9, in realtà, sono connessi ad altre scadenze, ritardano il *simulcast* per le reti nazionali eccedenti i limiti dell'*antitrust* e rinviano anche l'applicazione della normativa *antitrust*. Il comma 11, invece, riguarda le televisioni criptate. Propongo questa formulazione connessa al

comma 11, anche rispetto a quanto contenuto nel testo proposto dal Governo, poichè essa supererebbe il contenuto di un gruppo di emendamenti che trattano la questione.

Propongo, quindi, la seguente formulazione dell'emendamento 1.1: «*sopprimere le parole:* «6,9 e» *e sostituirle con le seguenti:* «e la data del 30 aprile 1998, di cui al comma», *aggiungere quindi in fine le parole:* «, limitatamente alla rete non eccedente».

PRESIDENTE. Ma questo è un vero e proprio emendamento!

FALOMI, *relatore alla Commissione.* No, signor Presidente: si tratta dell'accoglimento di una sola parte perchè sono stati presentati emendamenti simili.

Per quanto riguarda gli emendamenti 1.2 e 1 3, tra loro simili, il mio parere è favorevole poichè introducono esclusivamente il riferimento al comma 11: se l'emendamento 1.1 venisse approvato nel suo complesso, infatti, provocherebbe la proroga non soltanto della rete non eccedente, ma anche di quella eccedente, che pertanto dovrebbe essere trasmessa in *simulcast.* Con la riformulazione da una proposta cerco di venire incontro alle proposte contenute negli emendamenti simili, specificamente centrati sul comma 11, e di evitare che vengano prorogati i termini per entrambe le reti.

PRESIDENTE. Domando al proponente dell'emendamento 1.1 se accetta la modifica proposta dal relatore.

BALDINI. Signor Presidente, non concordo con tale proposta.

PRESIDENTE Poichè gli emendamenti 1.2 ed 1.3 sono analoghi all'emendamento 1.1, domando ai presentatori di tali emendamenti se accettano la riformulazione proposta dal relatore.

ROGNONI. Signor Presidente, poichè condivido il senso di tale proposta, volta ad evitare che le reti siano trasmesse in *simulcast,* mi dichiaro favorevole a riformulare l'emendamento 1.2 come indicato dal relatore.

Il testo dell'emendamento 1.2 è pertanto il seguente: *Al comma* 1 *sostituire le parole: «*nei commi 1 e 2» *con le seguenti: «*nei commi 1 e 2 e la data del 30 aprile 1998, di cui al comma 11», *aggiungere quindi in fine le parole: «,*limitatamente alla rete non eccedente».

1.2 ROGNONI, LO CURZIO

SEMENZATO. Signor Presidente, condivido la proposta del relatore e pertanto modifico l'emendamento 1.3, che risulta così identico all'emendamento di cui è stata data lettura.

FALOMI, *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, a seguito delle intervenute modifiche, il mio parere è contrario all'emendamento 1.1 e favorevole agli emendamenti 1.2 e 1.3.

Invito il presentatore a ritirare l'emendamento 1.4. Esprimo parere contrario all'emendamento 1.5 in quanto è indicato un termine per il piano delle frequenze troppo breve; poichè, al contrario il termine proposto nell'emendamento 1.6 è troppo esteso rispetto a quello che ritengo giusto, esprimo parere contrario anche a tale emendamento.

PRESIDENTE. Stante l'assenza del proponente, senatore Co', dichiaro decaduto l'emendamento 1.7.

FALOMI, *relatore alla Commissione.* Esprimo parere contrario all'emendamento 1.8, perchè invece di risolvere il problema del mancato consenso da parte di alcune regioni al piano delle frequenze lo limita soltanto all'ubicazione degli impianti.

Esprimo altresì parere contrario all'emendamento 1.9/1 in quanto presenta problemi di copertura finanziaria. Mi dichiaro invece favorevole all'emendamento 1.9/2.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.9/3, che affronta il tema della sperimentazione, ho l'impressione che, al di là delle sue intenzioni, comporti un aggravio procedurale perchè la modifica proposta all'impianto determina dal punto di vista burocratico due distinte trafile che potrebbero procedere in sequenza ma potrebbero anche provocare inutili complicazioni. Invito pertanto il senatore Rognoni a rivalutare la questione ed a ritirare l'emendamento 1.9/3.

Esprimo parere contrario all'emendamento 1.9/4 perchè comporta problemi di copertura; invito il presentatore a ritirare l'emendamento 1.9/5 ed esprimo parere favorevole all'emendamento 1.9/6.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.9/7, faccio notare che il Governo ha presentato l'emendamento 1.9/8 sostanzialmente del medesimo contenuto, ma dotato di una formulazione più corretta; invito pertanto il senatore Rognoni a ritirare l'emendamento 1.9/7 e mi dichiaro favorevole all'emendamento 1.9/8.

Mi rimetto al Governo per quanto concerne gli emendamenti 1.9/9, 1.9/10, 1.9/11 (questi ultimi due fra loro identici) e 1.9/12.

L'emendamento 1.9/13 presenta un duplice ordine di problemi, il primo dei quali concerne la copertura. In secondo luogo credo che la sede più adatta per regolamentare la questione sollevata con tale emendamento, non priva di fondamento, sia l'esame del disegno di legge n. 1138, nella parte riguardante l'emittenza locale; invito pertanto il senatore Castelli a ritirarlo.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.9/14 ritengo comporti alcuni elementi di conflitto: mi sembra difficile, anche dal punto di vista formale, che il Ministero possa delegare i presidenti delle giunte regionali a compiere determinati atti; esprimo pertanto parere contrario.

Il mio parere è altresì contrario all'emendamento 1.9/15 per ragioni di copertura e suggerisco di rinviare la materia affrontata da tale emendamento all'esame del disegno di legge n. 1138.

Esprimo parere favorevole all'emendamento 1.9.

PRESIDENTE. Stante l'assenza del proponente, dichiaro decaduti gli emendamenti 1.10 e 1.11.

FALOMI, *relatore alla Commissione.* Esprimo infine parere favorevole all'emendamento 1.12, simile ad un emendamento presentato dai senatori Carpinelli, Erroi e Semenzato ad un articolo successivo.

VITA, *sottosegretario di Stato per le comunicazioni.* Per quanto riguarda le domande che mi sono state rivolte, desidero specificare che in relazione all'emendamento 1.9/7, del senatore Rognoni, sembra più chiara la formulazione scelta dal Governo per l'emendamento successivo; invito pertanto il proponente a ritirarlo.

Per quanto concerne, invece, gli emendamenti 1.9/9, 1.9/10, 1.9/11 e 1.9/12 chiarisco che la considerazione che ci ha animato in relazione all'argomento trattato è la seguente: *nulla quaestio* in termini generali ad estendere i servizi di informazione anche all'emittenza nazionale, vi è però il problema che tali fattispecie sono regolate in modo particolare nel disegno di legge n. 1138. In tale provvedimento si stabiliscono due forme diverse di trasmissione: a titolo gratuito per l'emittenza locale ed a titolo oneroso per quella nazionale; se anticipassimo *tout court* una liberalizzazione generica di tale opportunità per tutte le imprese, e non solo per quelle locali, dovremmo di conseguenza prevedere un capitolo di spesa che assicuri le risorse necessarie per la remunerazione di questo servizio aggiuntivo anche per l'emittenza nazionale. Ci siamo quindi limitati all'emittenza locale, anche in base a quanto stabilito dal disegno di legge n. 1138, nel quale è previsto che possa svolgere questo servizio a titolo gratuito. Si tratta, quindi, di una pura anticipazione, che favorisce l'evoluzione dell'emittenza locale. Non c'è nessuna contrarietà in linea generale. Ecco perchè proporrei ai senatori proponenti questo gruppo di subemendamenti di ritirarli, con la fiducia – spero reciproca – che nel disegno di legge n. 1138 avremo l'opportunità di risolvere tale problema.

Voglio essere coerente con le parole che ho usato: se i senatori proponenti non intendessero ritirare il citato gruppo di emendamenti, il Governo si rimetterà al volere della Commissione. Chiediamo il loro ritiro, infatti, proprio per garantire organicità alla materia.

L'ordine del giorno 0/3208/1/8, presentato dal senatore Semenzato, mi sembra accoglibile, ma avanzo una proposta di modifica, che riguarda l'espressione «e tendenzialmente la contemporaneità dei termini relativi da una parte alla emittente del servizio pubblico senza risorse pubblicitarie e dall'altra a quelli della trasmissione esclusiva su satellite o cavo delle emittenti»; ciò non per una contrarietà di principio, ma perchè mi sembra che una cosa sia la vicinanza temporale e cosa diversa sia imporre all'Au-

torità, che ha una sua sovranità, qualcosa di più di un indirizzo, una sorta di indicazione quasi cogente rispetto a quello che deve fare. L'Autorità, infatti, ha un suo specifico diritto ad essa attribuito dalla legge 31 luglio 1997, n. 249. Sono d'accordo sulla questione in generale, ma ponendola all'interno di un ordine del giorno nella forma in cui è, mi sembra che acquisisca un significato diverso. Propongo, quindi, la soppressione delle parole «e tendenzialmente la contemporaneità», poichè l'espressione rimanente, la «vicinanza temporale», mi sembra invece che possa essere considerata un indirizzo un po' più elastico.

Sugli altri emendamenti presentati esprimo parere conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Senatore Semenzato, accoglie la proposta di modifica testè avanzata dal signor Sottosegretario?

SEMENZATO. Signor Presidente, accolgo la proposta di modifica e, come preannunciato, contestualmente ritiro l'emendamento 1.4.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Stante l'assenza del proponente, ripeto che sono decaduti gli emendamenti presentati dal senatore Cò.

Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Baldini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2 (nuovo testo), presentato dai senatori Rognoni e Lo Curzio, uguale all'emendamento 1.3 (nuovo testo), presentato del senatore Semenzato.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 1.4 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 1.5, presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.6, presentato dal senatore Baldini.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 1.7 è decaduto. Metto ai voti l'emendamento 1.8, presentato dal senatore Baldini.

Non è approvato.

Metto ai voti il subemendamento 1.9/1, presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

Metto ai voti il subemendamento 1.9/2, presentato dal senatore Rognoni.

Non è approvato.

Senatore Rognoni accoglie l'invito a ritirare il subemendamento 1.9/3?

ROGNONI. Sì signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti il subemendamento 1.9/4, presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

Senatore Rognoni accoglie l'invito a ritirare il subemendamento 1.9/5?

ROGNONI. Sì signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti il subemendamento 1.9/6, presentato dal senatore Baldini.

È approvato.

Senatore Rognoni accoglie l'invito a ritirare il subemendamento 1.9/7?

ROGNONI. Sì signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti il subemendamento 1.9/8, presentato dal Governo.

È approvato.

Il Governo ha invitato i presentatori a ritirare i subemendamenti 1.9/9, 1.9/10, 1.9/11 e 1.9/12; domando ai senatori se accolgono tale invito.

ROGNONI. Signor Presidente, ritiro i subemendamenti 1.9/9 e 1.9/12.

CASTELLI. Signor Presidente, non accolgo l'invito a ritirare lil subemendamento 1.9/10.

PRESIDENTE. Metto quindi ai voti il subemendamento 1.9/10, presentato dal senatore Castelli, identico al subemendamento 1.9/11, presentato dal senatore Baldini.

Non è approvato.

Ricordo che il subemendamento 1.9/12 è stato testè ritirato.

Metto ai voti il subemendamento 1.9/13, presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

Metto ai voti il subemendamento 1.9/14, presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

Metto al voti il subemendamento 1.9/15, presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.9, presentato dal Governo, nel testo risultante dall'approvazione dei subemendamenti 1.9/6 e 1.9/8.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.12.

SEMENZATO. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 1.12 in quanto, insieme al senatori Carpinelli ed Erroi, ho presentato all'articolo 2 l'emendamento 2.27, di identico contenuto; la presenza dell'emendamento 1.12 è probabilmente dovuta ad una svista.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

Art. 2.

1. Le emittenti televisive nazionali, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano di norma alle opere europee più della metà del tempo mensile di trasmissione, escluso il tempo dedicato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi *teletext, talk*

show o televendite, anche con riferimento alle fasce orarie di maggiore ascolto. Tale percentuale deve essere ripartita tra i diversi generi di opere europee e deve riguardare opere prodotte, per almeno la metà negli ultimi cinque anni. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ridefinisce le quote di riserva di cui al presente comma in conformità della normativa comunitaria.

2. Le quote di riserva previste nel presente articolo comprendono anche i film e i prodotti di animazione specificamente rivolti ai minori. Con regolamento dell'autorità di Governo competente in materia di spettacolo sono stabiliti i criteri per l'assegnazione della nazionalità italiana ai prodotti audiovisivi ai fini degli accordi di coproduzione e di partecipazione in associazione, sulla base degli stessi criteri in vigore per i film, in quanto compatibili.

3. I concessionari televisivi nazionali riservano di norma alle opere europee realizzate da produttori indipendenti almeno il 10 per cento del tempo di diffusione. Per le stesse opere la società concessionaria del servizio pubblico riserva ai produttori indipendenti una quota minima del 20 per cento.

4. Ai fini della presente legge sono considerati produttori indipendenti gli operatori di comunicazione europei che svolgono attività di produzioni audiovisive e che non sono controllati da o collegati a soggetti destinatari di concessione, di licenza o di autorizzazione per la diffusione radiotelevisiva. Ai produttori indipendenti sono altresì attribuite quote di diritti residuali derivanti dalla limitazione temporale dei diritti di utilizzazione televisiva acquisiti dagli operatori radiotelevisivi secondo i criteri stabiliti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

5. Le emittenti televisive nazionali riservano una quota dei loro introiti netti annui derivanti da pubblicità alla produzione e all'acquisto di programmi audiovisivi, compresi i film, e di programmi specificamente rivolti ai minori, di produzioni europee e italiane, ivi comprese quelle realizzate da produttori indipendenti. Tale quota non può comunque essere inferiore al 10 per cento degli introiti stessi. La concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo destina una quota, stabilita dal contratto di servizio, dei proventi complessivi dei canoni di abbonamento alla produzione delle opere europee e italiane, ivi comprese quelle realizzate da produttori indipendenti. Tale quota non può essere comunque inferiore al 20 per cento.

6. I vincoli di cui al presente articolo sono verificati su base annua sia in riferimento alla programmazione giornaliera sia a quella della fascia di maggiore ascolto così come definita dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

7. Sono abrogati il comma 2 ed il primo periodo del comma 3 dell'articolo 55 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come sostituito dall'articolo 12 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º marzo 1994, n. 153.

8. I film italiani e stranieri sono suscettibili di sfruttamento da parte delle emittenti televisive nel rispetto dei periodi di protezione concordati con i titolari dei diritti e, in assenza, tra le associazioni più rappresentative di entrambe le parti.

9. I soggetti di nazionalità europea autorizzati alla diffusione via satellite sul territorio nazionale e all'estero hanno l'obbligo di promuovere e pubblicizzare le opere audiovisive italiane e dell'Unione europea, secondo le modalità definite con regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

10. La concessionaria del servizio pubblico riserva spazi diffusivi nelle reti via satellite alle opere audiovisive e ai film finanziati dallo Stato italiano e dall'Unione europea.

11. Le opere audiovisive e i film prodotti con finanziamento dello Stato italiano possono essere diffusi all'estero in lingua originale da soggetti autorizzati alla trasmissione esclusiva via satellite ed alla conseguente diffusione via cavo. Per queste opere, trascorsi due anni dalla loro realizzazione, ovvero dalla loro prima rappresentazione nelle sale cinematografiche, non sono valide, limitatamente alla diffusione di cui al presente comma, eventuali clausole relative alla rivendita di diritti di trasmissione.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Stralciare l'articolo 2.

Stralc. 1 CO'

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le regioni esprimono il parere sulle ubicazioni degli impianti ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249 sulla base delle esigenze paesaggistiche, urbanistiche, ambientali e sanitarie, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione delle postazioni degli impianti censiti ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223; decorso detto termine il parere si intende reso favorevolmente».

2.1 BALDINI

Al comma 1, sopprimere le parole: «di norma».

2.2 CASTELLI

Al comma 1, dopo le parole: «opere europee» *inserire le seguenti:* «, come definite dalla direttiva 97/36/CE».

2.3 IL GOVERNO

Al comma 1, dopo le parole: «opere europee» *aggiungere*: «come definite dall'articolo 6 della direttiva 89/552 come modificato dalla direttiva 97/36».

2.4 ROGNONI

Al comma 1, sopprimere dalle parole: «, talk show» *fino alla fine del periodo.*

2.5 BALDINI

Al comma 1 sopprimere le parole: «, talk show».

2.6 BALDINI

Al comma 1, dopo le parole: «servizi teletext, talk show o televendite» *aggiungere le seguenti*: «nonchè i varietà ed in genere le trasmissioni prodotte in studio».

2.7 ROGNONI

Al comma 1, primo periodo, in fine, sopprimere le parole: «, anche con riferimento alle fasce orarie di maggior ascolto».

2.8 BALDINI

Al comma 1, sopprimere le parole: «e deve riguardare opere prodotte, per almeno la metà, negli ultimi cinque anni».

2.9 ROGNONI

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

2.10 ROGNONI

Al comma 3, dopo le parole: «tempo di diffusione», *aggiungere le seguenti:* «escluso il tempo dedicato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi teletext, talk show o televendite».

2.11 CASTELLI

Al comma 4, dopo le parole: «per la diffusione radiotelevisiva» *aggiungere le seguenti:* «o che per un periodo di tre anni non destinino almeno il 90 per cento della propria produzione ad una sola emittente».

2.12 ROGNONI

Al comma 5, sostituire le parole: «emittenti televisive nazionali» *con le seguenti*: «emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana, indipendentemente dalle modalità di trasmissione,».

2.13 IL GOVERNO

Al comma 5, dopo le parole: «compresi i film» *aggiungere le seguenti:* «per una quota non inferiore al 40 per cento delle somme destinate».

2.14 IL RELATORE

Al comma 5, dopo le parole: «tale quota non può essere comunque inferiore al 20 per cento» *aggiungere le seguenti:* «All'interno di questa quota nel contratto di servizio dovrà essere stabilita una riserva di produzione, o di acquisto da produttori indipendenti italiani o europei, di cartone animato appositamente prodotto per la formazione dell'infanzia».

2.15 SEMENZATO

Al comma 5, primo e terzo periodo, sopprimere le parole: «e italiane».

2.16 ROGNONI

Al comma 5, dopo le parole: «introiti stessi» *aggiungere le seguenti:* «sono esentate da tale riserva le concessionarie nazionali che dedichino almeno il 90 per cento del loro tempo di trasmissione alla vendita diretta di beni e servizi».

2.17 CASTELLI

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

2.18 IL GOVERNO

Al comma 5 aggiungere il seguente comma:

«5-*bis*. In deroga al disposto del comma precedente alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è consentito sino al 31 dicembre 1999 di destinare una quota inferiore al 20 per cento dei proventi complessivi dei canoni di abbonamento alla produzione di opere europee e italiane».

2.19 ROGNONI

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Sono abrogati l'articolo 26 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e l'articolo 55 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come sostituito dall'articolo 12 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 513. Le emittenti che effettuano trasmissione in codice a prevalente contenuto cinematografico sono tenute all'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 15, commi 11 e 13, della legge 6 agosto 1990, n. 223».

2.20 IL GOVERNO

Il comma 8 e il comma 11 sono sostituiti dal seguente:

«8. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dell'Autorità di governo competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro delle comunicazioni, sono disciplinate le modalità di sfruttamento dei film italiani e stranieri da parte delle emittenti televisive, anche in considerazione dell'intervento pubblico ai sensi delle leggi 4 novembre 1965, n. 1213, e 14 agosto 1971, n. 819».

2.21 IL GOVERNO

Al comma 9, sostituire le parole: «I soggetti di nazionalità europea autorizzati» *con le seguenti*: «Le emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana autorizzate».

2.22 IL GOVERNO

Al comma 9, dopo le parole: «I soggetti di nazionalità» *inserire le seguenti:* «italiana ed».

2.23 IL GOVERNO

Al comma 9, sopprimere le parole: «di nazionalità europea» *e le parole:* «e all'estero».

2.24 ROGNONI

Al comma 10, sostituire le parole: «finanziati dallo Stato italiano e dall'Unione europea.» *con la parola:* «europei».

2.25 ROGNONI

Al comma 11-bis *sostituire la parola:* «prevalentemente» *con la parola:* «esclusivamente» *e sopprimere le parole:* «e non comprendono programmi tradizionali».

2.26/1 ROGNONI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina complessiva del sistema delle comunicazioni, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle emittenti nazionali le cui trasmissioni consistono prevalentemente in programmi di televendita e non comprendono programmi tradizionali, ai sensi della direttiva 89/552/CEE come modificata dalla direttiva 97/36/CE».

2.26 IL GOVERNO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente comma:

«11-*bis*. Le emittenti radiotelevisive private che hanno presentato ricorso in sede di giurisdizione amministrativa avverso i provvedimenti di diniego della domanda di concessione inoltrata ai sensi della legge 6 agosto 1990, n. 223 e successive modificazioni e integrazioni, definito con sentenza di rigetto in primo grado, possono esercire l'attività radiotelevisiva privata fino al passaggio in giudicato della sentenza stessa e, comunque, non oltre i termini di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge».

2.27 CARPINELLI, ERROI, SEMENZATO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. Per il conseguimento di obiettivi di politica linguistica e per il recupero delle tradizioni e della cultura delle varie realtà territoriali del Paese, la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo riserva la quota del 5 per cento del tempo totale di trasmissioni regionali della terza rete alla messa in onda di programmi in dialetto.

A tal fine riserva una quota degli introiti netti annui derivanti da pubblicità alla produzione e all'acquisto di programmi televisivi in dialetto».

2.28 CASTELLI

Stante l'assenza del proponente, la proposta di stralcio n. 1 è decaduta.

BALDINI. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 2.1, 2.5, 2.6.

CASTELLI. Signor Presidente, al testo del disegno di legge in esame abbiamo presentato due emendamenti che propongono di sopprimere le parole «di norma»; l'emendamento 2.2 incide in tal senso sull'articolo 2. Non capiamo infatti per quale ragione vengono sempre approvate leggi che lasciano sfumature di incertezza.

Nutro la curiosità di sapere perchè il Governo abbia utilizzato in tutto il testo del disegno di legge l'espressione «di norma» a causa della quale le norme emanate non si capisce che valore abbiano perchè una norma o è cogente e dichiara in maniera specifica un precetto, o tanto vale non approvarla; l'unica alternativa possibile è indicare nella legge le singole eccezioni. Un testo che contenga un'espressione quale «di norma» lascia quell'alone di incertezza e di dubbio che l'opinione pubblica continua a rinfacciare ai legislatori, che invece continuano a deliberare nello stesso modo.

Il Gruppo cui appartengo non è del tutto favorevole al disegno di legge in esame; riteniamo però che siano più auspicabili delle norme precise e che impongano delle linee inequivoche, rispetto ad una formulazione, come quella in esame, che lasci spazio a diverse interpretazioni. Per tale ragione, ogniqualvolta nel testo del provvedimento è contenuta l'espressione «di norma», ho presentato un emendamento volto a sopprimerla. Ripeto, sono curioso di sapere se essa sia stata introdotta a bella posta, oppure se altre siano le ragioni per cui tale locuzione è stata utilizzata in molte parti del disegno di legge.

L'emendamento 2.11 affronta il tema delle percentuali del tempo di diffusione che devono essere destinate alle produzioni indipendenti; anche in questo caso ignoriamo se la scelta compiuta dal Governo sia stata volontaria oppure sia dovuta solo ad una svista. Proponiamo di escludere dal computo del tempo complessivo di diffusione quello dedicato a trasmettere «notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi *teletext, talk show* o televendite» ossia tutte quelle forme di trasmissione che – come è noto – sono molto importanti per qualsiasi canale ma che non fanno parte delle produzioni cui fa riferimento la normativa europea.

Di fatto nell'economia delle trasmissioni si determina un rilevante aumento del tempo dedicato alle produzioni e pertanto proponiamo di precisare che il tempo computato per individuare la percentuale in questione non riguardi tutto il tempo di trasmissione.

L'emendamento 2.17 è volto a risolvere un problema che ci è stato sottolineato da alcuni soggetti interessati; esistono emittenti che non trasmettono le produzioni indicate dal comma 5 dell'articolo 2, come ad esempio quelle che dedicano tutto o quasi il loro tempo alla vendita diretta di beni e servizi: se la normativa venisse introdotta nel suo testo attuale tali emittenti sarebbero costrette a trasmettere produzioni europee come oggi invece non fanno. Riteniamo pertanto necessario ed utile escludere chi si dedica a questo genere di trasmissioni dalla normativa in esame, che lo costringerebbe a stravolgere totalmente i propri programmi.

Un aspetto che ci ha lasciati alquanto stupiti è che sebbene – come il relatore ha avuto modo di precisare nella sua relazione introduttiva – il disegno di legge in esame recepisca specifiche direttive europee, ciò avviene solo in parte e non ne abbiamo compreso la ragione. Le direttive europee in questione, infatti, contengono circa 26 articoli, mentre questo disegno di legge si ferma solo all'articolo 11, ignorando i restanti. Vorrei conoscere in proposito l'opinione del relatore e del Governo.

Con l'emendamento 2.28 intendiamo dare attuazione all'articolo 8 della direttiva 552/89 che tutela le prerogative linguistiche di ciascun Stato membro, abbiamo proposto tale emendamento perchè riteniamo necessario che soprattutto il servizio pubblico riservi una quota del 5 per cento del tempo totale delle trasmissioni regionali della terza rete alla messa in onda di programmi in dialetto, che è sempre stato un patrimonio culturale del nostro paese. Ricordo inoltre che tanti anni fa la difesa del dialetto era una battaglia che conduceva la Sinistra, specialmente nelle sue frange estreme; poi con l'arrivo della Lega Nord il tema è passato di moda.

Vorrei precisare che se questo emendamento fosse approvato ci sarebbe qualche problema per i vari conduttori della Rai che parlano soltanto il romano od il napoletano, e quindi si dovrebbe procedere ad una loro riconversione linguistica. Credo che questo sia un emendamento abbastanza interessante.

ROGNONI. Signor Presidente, il contenuto dell'emendamento 2.4 è sostanzialmente simile a quello del precedente emendamento 2.3, presentato dal Governo.

L'emendamento 2.7 è correlato alla direttiva n. 97/36/CE, poichè il testo del disegno di legge esclude dal tempo con il quale vanno computate le quote europee, quello dedicato ai «servizi *teletext, talk show* o televendite»; si potrebbe rendere più stringente tale obbligo escludendo anche «i varietà ed in genere le trasmissioni prodotte in studio». Ciò, tra l'altro, sarebbe conforme ad un emendamento che era stato proposto in sede di Parlamento europeo nel corso dell'approvazione della citata direttiva.

Chiedo inoltre al Governo di porre particolare attenzione all'emendamento 2.9. Esso si propone di eliminare una difformità del disegno di legge rispetto al testo della direttiva, sia quello originario contenuto nella 89/552, sia quello recentemente modificato dalla suddetta n 97: si tratta dell'obbligo di trasmettere opere europee prodotte per almeno la metà negli ultimi 5 anni. Il testo integrale della direttiva, che sono in grado di tra-

smettere agli uffici, prevede l'obbligo di assegnare una quota adeguata di opere recenti, vale a dire di opere trasmesse entro il termine di 5 anni dalla loro produzione esclusivamente con riferimento alla quota di «opere europee» realizzata da produttori indipendenti, e non in generale a tutte le opere. La direttiva, quindi, parla esclusivamente di questo. Pregherei il Governo di esaminare la questione, per evitare di determinare difformità

L'emendamento 2.10 è teso a sopprimere il secondo periodo del comma 2. In esso ci si riferisce all'Autorità che deve intervenire per assegnare la nazionalità italiana ai prodotti audiovisivi per gli accordi di coproduzione. Ma noi dobbiamo riferirci alle opere europee: non dobbiamo distinguere le italiane da quelle europee. La direttiva, peraltro, già definisce le opere europee: vogliamo definire le opere nazionali in modo diverso da quelle europee? Così facendo, andremmo incontro a dei guai! Consiglierei, quindi, l'approvazione di questo emendamento.

L'emendamento 2.12 contiene una precisazione, tesa ad evidenziare il forte legarne intercorrente tra un soggetto e un'emittente cui tale soggetto dovesse destinare «almeno il 90 per cento della propria produzione».

L'emendamento 2.16 è teso ad eliminare la distinzione esistente nel testo originario tra opere europee e italiane, poichè trovo invece giusto che ci si riferisca solo ad opere europee. Siamo in Europa, e sappiamo che è l'Europa a dettare queste regole.

Il Governo ha presentato l'emendamento 2.18, teso alla soppressione dell'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 2; ne suggerirei il ritiro, in quanto il mio emendamento 2.1.9 svolgerebbe la stessa funzione e aggiungerebbe il seguente comma: «5-*bis*. In deroga al disposto del comma precedente alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è consentito sino al 31 dicembre 1999 di destinare una quota inferiore al 20 per cento dei proventi complessivi dei canoni di abbonamento alla produzione di opere europee e italiane». Vorrei spiegarne meglio il significato, perchè esso concerne uno dei passaggi più delicati e importanti. La Rai, in base al contratto di servizio, deve ottemperare a disposizioni che prevedono il raggiungimento della quota del 20 per cento dopo un certo numero di anni, e più precisamente nel 1999. Attualmente, infatti, sono previste le quote del 10 per cento nel 1995, del 15 per cento nel 1998 e del 20 per cento nel 1999. Dovrebbe però essere chiaro che si tratta di una disposizione transitoria, mentre ciò non emerge nella formulazione del testo predisposto dal Governo. L'obbligo della Rai a regime è pari al 20 per cento e dunque tutti i contratti di servizio dovranno uniformarsi ad esso. Mi sembra, quindi, che lo sforzo di riformulazione del testo possa essere accettato.

L'emendamento 2.24 riguarda le espressioni «di nazionalità europea» e «all'estero», delle quali propongo la soppressione. Infatti, è abbastanza curioso che noi, in una legge italiana, prevediamo un obbligo per coloro che magari operano all'estero! Mi sembra, peraltro, opportuno sopprimere i citati riferimenti poichè si determinano anche delle incongruenze: l'espressione «diffusione via satellite su territorio nazionale e all'estero» è impropria, poichè sarà casomai lo Stato di ricezione a prevedere eventualmente delle specifiche norme al riguardo: non vedo perchè dovremmo ap-

provare delle regole che valgono per chi trasmette su altri territori. Anche questo elemento potrebbe contribuire a fare chiarezza.

L'emendamento 2.25 affronta un punto molto delicato, sul quale nutro molti dubbi. Ieri sono intervenuto lungamente sulla questione, ma forse il Governo non ha colto il mio contributo. Se il testo, infatti, dovesse rimanere nella sua originaria formulazione daremmo un privilegio di mercato odiosissimo, perchè diretto soltanto alle opere che siano finanziate dallo Stato italiano. La concessionaria del servizio pubblico, con specifico riferimento alle reti via satellite, dovrebbe assicurare sbocchi alle opere prodotte con finanziamento dello Stato! In sostanza, là dove si finanziano produzioni con denaro pubblico il rischio insito nell'operazione di finanziamento è attenuato dal fatto che per legge quel programma, anche se scadente o addirittura invendibile, si assicura comunque un passaggio televisivo trasmesso dal satellite Rai, e credo che su questo i *partner* europei avranno qualcosa da dire. Non mi pare, quindi, il caso di approvare il testo nella formulazione originaria.

Il subemendamento 2.26/1 è chiaramente riferito alle citate direttive comunitarie, che il Governo ha già avuto modo di verificare: non c'è quindi null'altro da aggiungere, poichè si illustra da sè.

SEMENZATO. Signor Presidente, intervengo per illustrare il solo emendamento 2.15, che riguarda i film di animazione e i cartoni animati, nel quadro di un impegno che ho formalizzato anche attraverso la presentazione di un ordine del giorno, lo 0/320/8/2/8, del quale do lettura:

«L'8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato,

premesso che:

il cartone animato rappresenta uno dei supporti educativi e formativi più importanti e utile per l'infanzia;

il cartone animato italiano rappresenta uno dei modi più efficaci per la trasmissione e conoscenza della cultura e della storia del nostro Paese;

una particolare attenzione va posta negli acquisti indiscriminati di prodotti seriali per l'infanzia quando in contrasto con valori e tradizioni della cultura italiana ed europea;

in altri Paesi europei come la Francia le quote di cartone animato prodotto e messo in onda si aggira attorno al 50 per cento;

lo sviluppo del comparto di animazione rappresenta un importante volano occupazionale di alto contenuto professionale e culturale;

allo scopo di favorire la produzione italiana del comparto di animazione per la formazione e per l'infanzia, e per stabilire un più giusto equilibrio delle trasmissioni televisive italiane in questo comparto rispetto a quelle estere, è importante che il comparto dell'animazione occupi almeno il 30 per cento di quanto trasmesso da ogni rete televisiva italiana;

impegna il Governo

a mettere in atto iniziative affinchè la quota di trasmissione in animazione nelle reti televisive italiane si adegui agli *standard* europei;

ad operare nell'ambito del contratto di servizio con la concessionaria pubblica affinchè la quota di cartone animato rappresenti tendenzialmente il 30 per cento della produzione delle opere europee ed italiane, per il servizio pubblico radiotelevisivo».

0/3208/2/8 SEMENZATO

Esso è teso alla complessiva valorizzazione di questo settore di film, che sulle TV per i minori ha particolare rilievo. L'emendamento 2.15, nello specifico, fa sì che nell'ambito del contratto di servizio, per la quota di produzione generale affidata alla Rai, sia stabilita una «sottoquota» specificamente riferita al settore del cartone animato.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FALOMI, *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, sull'emendamento 2.1, presentato dal senatore Baldini, emerge un problema già risolto con l'approvazione dell'articolo 1, circa la questione del silenzio-assenso che si determina in caso di mancata espressione del parere da parte delle regioni. Per tale emendamento esprimo, quindi, un invito al ritiro o – in caso di non accoglimento di tale proposta – un parere contrario. Per quanto riguarda l'emendamento 2.2, presentato dal senatore Castelli, nella direttiva CEE 89/552 viene utilizzata l'espressione «ogniqualvolta sia possibile e ricorrendo ai mezzi appropriati» in quanto si vuole intervenire in tale materia con un certo grado di flessibilità che verrebbe eliminato se sopprimessimo l'espressione «di norma»; esprimo pertanto parere contrario all'emendamento 2.2.

Esprimo, invece, parere favorevole agli emendamenti 2.3 e 2.4; il mio parere è contrario agli emendamenti 2.5 e 2.6 per i motivi che ho prima indicato.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.7 invito il senatore Rognoni a ritirarlo anche perchè tale emendamento eccede le indicazioni contenute nelle direttive comunitarie e rischia pertanto di creare problemi alla libera circolazione delle opere audiovisive in ambito europeo,

Mi rimetto al Govemo sull'emendamento 2.8, in quanto effettivamente il riferimento alle fasce orarie di maggior ascolto non è previsto dalle direttive europee.

Ho compreso il senso del ragionamento che ha portato il senatore Rognoni a proporre, con l'emendamento 2.9, la soppressione del vincolo relativo alle opere prodotte negli ultimi cinque anni e senza dubbio sarebbe più opportuno introdurre tale disposizione in connessione alle opere realizzate dai produttori indipendenti, però l'emendamento in esame ne propone esclusivamente la soppressione.

Anche se riconosco che la direttiva non prevede questo riferimento specifico per le opere europee in genere, non posso trascurare che il Governo ha compiuto una scelta politica nel senso di aiutare e promuovere la produzione audiovisiva europea. Per queste ragioni, in mancanza di una proposta volta a spostare in altro punto del testo del disegno di legge la norma in questione esprimo parere contrario all'emendamento 2.9.

Per quanto concerne l'emendamento 2.10, volto a sopprimere il secondo periodo del comma 2, sottolineo che l'assegnazione della nazionalità italiana ai prodotti audiovisivi è finalizzata a scopi specifici: quando le direttive comunitarie definiscono l'opera europea fanno anche riferimento a coproduzioni e ad accordi con produttori di paesi terzi; se eliminassimo la norma in esame provocheremmo una lacuna normativa in tutti i casi in cui il produttore italiano conclude un accordo con un paese terzo. Invito il senatore Rognoni a ritirare l'emendamento 2.10 per evitare tale possibilità

Sono favorevole all'emendamento 2.11 perchè – come ha giustamente sottolineato il senatore Castelli – la direttiva europea prevede l'esclusione delle fattispecie previste in tale emendamento.

L'emendamento 2.12 incide sulla tematica dei produttori indipendenti e della loro definizione; mi rimetto al Governo perchè la formulazione dell'emendamento esprime la chiara volontà di escludere dalla categoria coloro che forniscono il 90 per cento della propria produzione ad una sola emittente televisiva e tale scelta mi sembra logica. Mi rimetto pertanto al Governo, con un atteggiamento fortemente favorevole all'emendamento in questione.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.13 ritengo che l'espressione preferita dal Governo, ossia «emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana» comprenda anche le televisioni locali che invece nella direttiva europea vengono esplicitamente escluse dalle norme sulle quote. Pertanto o si precisa che le emittenti televisive in questione sono solo quelle nazionali, oppure non concordo con l'emendamento presentato dal Governo; sono certo che il Sottosegretario vorrà affrontare la questione più specificamente.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.14, il comma 5 dell'articolo 2 chiarisce che per sostenere le produzioni indipendenti, una quota degli introiti netti annui derivanti dalla pubblicità, non inferiore al 10 per cento degli stessi, deve essere riservata alla produzione ed all'acquisto di film; con l'emendamento in esame ho proposto l'aumento di tale percentuale; colgo l'occasione per presentare una riformulazione, esclusivamente formale, di tale emendamento il cui testo è pertanto il seguente:

Al comma 5, dopo le parole: «compresi i film» *aggiungere le seguenti:* «in misura non inferiore al 40 per cento della quota suddetta».

2.14 IL RELATORE

Per quanto concerne l'emendamento 2.15, relativo alla produzione di cartoni animati, a mio parere la questione è già contemplata dalla prima

parte del comma 2 dell'articolo 2 che recita «Le quote di riserva previste nel presente articolo comprendono anche i film e i prodotti di animazione specificamente rivolti ai minori» e pertanto invito il senatore Semenzato a ritirarlo, tanto più in considerazione dell'ordine del giorno da lui presentato.

Esprimo parere favorevole all'emendamento 2,16.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.17, il Governo ha presentato l'emendamento 2.26 che affronta lo stesso problema, anche se in modo meno drastico. Si tratta di una materia che richiede molta attenzione perchè la definizione della fattispecie della televendita è oggetto del disegno di legge n. 1138 ed attualmente nell'ordinamento italiano non esiste una definizione specifica del fenomeno; se quindi oggi approvassimo la proposta in esame, siccome attualmente tutte le concessionarie che trasmettono televendite hanno anche specifici obblighi (ad esempio di informazione) imposti dalla normativa in vigore, rischieremmo di metterle in condizioni di enorme difficoltà. Tenuto quindi anche conto che è stato presentato l'emendamento 2.26, invito il senatore Castelli a ritirare l'emendamento 2.17.

Invito il Governo a riformulare o ritirare l'emendamento 2.18, anche tenendo conto dell'emendamento successivo, ma non nei termini di quest'ultimo, l'emendamento 2.19, infatti ha un difetto: stabilendo che fino al 31 dicembre del 1999 la concessionaria del servizio pubblico possa destinare una quota inferiore al 20 per cento del canone di abbonamento alla produzione di opere europee ed italiane, non sembra disciplinare la situazione successiva a tale data. Suggerisco invece al Governo di non limitarsi a proporre di sopprimere l'ultimo periodo del comma 5, ma di aggiungere, dopo l'ultimo periodo di tale comma, le seguenti parole: «A decorrere dall'anno 1999 le quote stabilite dal contratto di servizio non possono essere inferiori al 20 per cento». In questo modo la vigenza di tale norma non sarebbe limitata al 1999 e la stessa non sarebbe caratterizzata dall'eccessiva transitorietà, prima lamentata dal senatore Rognoni; ritengo che la formulazione testè proposta dell'emendamento 2.18 abbia anche il pregio di raccogliere l'istanza sollevata dall'emendamento 2.19 che, naturalmente, sarebbe precluso se il Governo accettasse la mia proposta.

Mi risulta che il Governo intenda ritirare l'emendamento 2.20 ed effettivamente anch'io lo riterrei opportuno, perchè esso sostanzialmente richiama al rispetto delle leggi in vigore. Suggerisco tuttavia di mantenere la prima parte, fino alle parole: «n. 513».

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 2.21, 2.22 e 2.23, presentati dal Governo.

L'emendamento 2.24, presentato dal senatore Rognoni, si riferisce al comma 9 dell'articolo 2; rilevo che esso sarebbe superato con l'approvazione dell'emendamento 2.22. Invito, quindi, il proponente a ritirarlo.

Sull'emendamento 2.25 mi rimetto al Governo.

Il subemendamento 2.26/1 prevede di sostituire all'emendamento governativo la parola «prevalentemente» con la parola «esclusivamente»: ripeto che, in assenza di una regolamentazione delle televendite, che affron-

teremo «nell'anno 2138», la sua approvazione rischierebbe di determinare una situazione di enorme difficoltà a questo settore televisivo che, secondo le leggi vigenti, ha ancora degli obblighi cui ottemperare; invito quindi il senatore Rognoni a ritirarlo.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.26.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.27, anche se mi risulta che il Governo abbia richiesto di riformularlo nel senso che poi il signor Sottosegretario potrà precisare.

Sull'emendamento 2.28, rilevo che il proponente, senatore Castelli, ha svolto un'osservazione generale sul perchè si recepisca solo una parte delle norme e delle direttive. Rilevo preliminarmente che in termini generali si tratta di un'osservazione corretta, ma bisogna tener conto del fatto che siamo di fronte ad un procedimento europeo di infrazione che colpisce determinate norme, quelle trattate e non altre. Quanto allo specifico emendamento, sottolineo che la direttiva europea si riferisce alla politica linguistica e non dialettale: vi è una differenza fra lingua e dialetto, sulla quale si potrebbe aprire un ampio dibattito, che in questa sede mi spinge però ad esprimere un parere contrario sull'emendamento.

VITA. *sottosegretario di Stato per le comunicazioni.* Signor Presidente, spero di non fare confusione, perchè i punti da esaminare sono diversi, per cui cercherò di affrontarli in ordine «cronologico».

In premessa, volevo rilevare che in linea generale esprimo parere conforme alle indicazioni testè espresse dal relatore, e quindi aggiungerò solo delle considerazioni che mi sono state specificamente richieste o preciserò meglio quanto già detto: in questo senso vorrei fare un'inversione dell'ordine di esame degli emendamenti.

Innanzitutto (è un atto dovuto), vorrei dire al senatore Castelli che è evidente che quell'espressione «di norma», della quale chiede la soppressione con l'emendamento 2.2, italianizza un'indicazione che nella direttiva comunitaria è ancor più blanda: nella traduzione letterale, infatti, è riportata l'espressione «ogni qualvolta possibile» e quel «di norma» rende un po' più cogente quanto segue, con il che si va proprio nel senso indicato dal senatore Castelli.

Sulla proposta emendativa del senatore Baldini 2.8, inerente alla soppressione dell'espressione «fasce orarie di maggiore ascolto», è vero che essa non è riportata nella lettera dell'articolo 4 della direttiva comunitaria 89/552, ma abbiamo immaginato che con tale dizione si fosse più precisi. Lei sa, senatore Baldini, che le direttive possono anche essere recepite in modo più restrittivo da parte degli Stati membri. In questo caso ci è sembrato utile chiarire meglio la questione delle fasce orarie, perchè essendoci in Italia molta emittenza che trasmette giorno e notte, l'uso del cosiddetto *day-time* per il calcolo delle quote rischia di non rendere veritiero tale computo ai fini concreti della protezione che si vuole immaginare. Richiamarsi alle fasce di maggiore ascolto, quindi, è utile per il senso che la direttiva attribuisce a questo articolo. Per questo motivo, quindi, non posso esprimere parere favorevole sull'emendamento.

Vengo ora agli altri punti da esaminare.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.12, presentato dal senatore Rognoni, poichè mi sembra che contenga un'opportuna chiarificazione del concetto di cultura indipendente e perchè ritengo che migliori ulteriormente il testo.

Il Governo vorrebbe poi specificare, come anche suggerito dal relatore, che all'emendamento governativo 2.13 deve essere aggiunto, in fine: «*Conseguentemente, al comma 11, aggiungere le seguenti parole:* "Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle emittenti televisive che si rivolgono ad un pubblico locale e che non fanno parte di una rete nazionale"». Questa dizione va prevista dopo il comma 11, ed è quindi evidente che sto commettendo una piccola «infrazione» rispetto all'ordine logico di espressione dei pareri, ma si tratta di un problema collegato.

PRESIDENTE. Volevo capire che necessità c'è di aggiungere la dizione cui poc'anzi si è riferito, signor Sottosegretario.

VITA, *sottosegretario di Stato per le comunicazoni.* Proponiamo questa riformulazione, perchè in questa sezione del testo non si vuole proteggere solo l'emittente nazionale in senso stretto: il nostro nuovo elemento di protezione delle quote non deve valere soltanto per le emittenti nazionali in senso stretto (ricordo che questo tema è stato all'origine di un lungo dibattito prima dell'approvazione della citata direttiva europea), ma anche per le emittenti soggette alla giurisdizione italiana e quindi anche alle emittenti estere che «entrino» in Italia e diventino soggette alla sua giurisdizione. Si tratta di una precisa richiesta dell'Unione europea.

PRESIDENTE. La questione, quindi, non può essere risolta lasciando invariata la dizione «emittenti televisive nazionali»?

VITA, *sottosegretario di Stato per le comunicazioni.* No.

FALOMI, *relatore alla Commissione.* La questione relativa al termine «nazionali» la si può risolvere in un altro punto del testo.

VITA, *sottosegretario di Stato per le comunicazioni.* È un problema di coordinamento, perchè la questione si porrà poi in altri due casi, uno dei quali è del tutto omologo, ed è riportato all'emendamento 2.22, che affronto per connessione: anche in questa occasione è importante prevedere l'aggiunta di un comma 12.

PRESIDENTE. Questo nuovo emendamento del Governo sarà posto ai voti con il numero 2.29. L'emendamento 2.23, a questo punto, dovrebbe essere ritirato, perchè altrimenti il suo contenuto entrerebbe in contrasto con il testo.

VITA, *sottosegretario di Stato per le comunicazioni.* Ritiro l'emendamento 2.23.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.18, mi dichiaro favorevole alla proposta dal senatore Falomi e pertanto riformulo l'emendamento nei termini prima indicati dal relatore.

Accolgo il suggerimento del relatore anche in merito all'emendamento 2.20 e di conseguenza ne mantengo solo la prima parte, fino alle parole «n. 513» ed elimino il secondo periodo; in tal modo, avendo soppresso l'esplicito riferimento ai commi 11 e 13 dell'articolo 15 della legge n. 223 del 1990, viene meno l'obbligo di trasmettere i film vietati ai minori di 14 anni dopo le ore 22.30 per le emittenti che effettuano trasmissioni in codice; effettivamente non è opportuno introdurre un limite che non è stabilito in alcuno dei paesi in cui esiste l'emittenza «criptata».

BOSI. Onorevole Sottosegretario, non ritiene che l'emendamento 2.21 introduca norme contraddittorie rispetto alle competenze dell'Authority?

VITA, *sottosegretario di Stato per le comunicazioni.* No onorevole Bosi.

BOSI. In verità mi sembra sia in contraddizione con il disposto della legge del 31 luglio 1997.

PRESIDENTE. A me non sembra.

BALDINI. Signor Presidente, per risolvere il dilemma occorre fare riferimento all'articolo 1, comma 6, lettera *b),* punto 4 della citata legge n. 249 che stabilisce che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni «assicura il rispetto dei periodi minimi che debbono trascorrere per l'utilizzazione delle opere audiovisive. da parte dei diversi servizi a partire dalla data di edizione di ciascuna opera, in osservanza della normativa vigente, tenuto conto anche di eventuali diversi, accordi tra produttori». È quindi l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che deve decidere.

BOSI. Signor Presidente, l'emendamento 2.21 affida ad un regolamento la disciplina delle modalità di sfruttamento dei film.

FALOMI, *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, si potrebbe aggiungere alla fine dell'emendamento 2.21: «salve le competenze di cui all'articolo 1, comma 6, lettera *b)* punto 4 della legge n. 249 del 1997».

VITA, *sottosegretario di Stato per le comunicazioni.* Ma si tratta di diverse competenze.

BOSI. A me non pare.

PRESIDENTE. Forse, data questa incertezza, sarebbe opportuno ritirare l'emendamento.

FALOMI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, esistono due diverse Autorità, con competenze distinte e non vorrei che l'eliminazione di ogni riferimento ad esse finisca per creare un pasticcio. Ritengo sarebbe più semplice integrare l'emendamento 2.21 nel senso che ho prima indicato.

BALDINI. Signor Presidente, concordo con il relatore e non sono favorevole ad un ritiro dell'emendamento 2.21 poichè con esso si richiamano le leggi 4 novembre 1965, n. 1213 e 14 agosto 1971, n. 819 che disciplinano fenomeni diversi rispetto a quelli che sono oggetto dell'attenzione dell'Autorità. Ritengo pertanto che non sia possibile ritirare l'emendamento 2.21

PRESIDENTE. Domando al Govemo se l'emendamento 2.21 sia necessariamente connesso alle finalità del disegno di legge in esame. Se così non fosse e riguardasse materia diversa, invito il Governo a farne oggetto di maggiore riflessione e quindi a ritirarlo.

VITA, *sottosegretario di Stato per le comunicazioni*. Signor Presidente, siamo stati costretti a proporre l'emendamento 2.21 anche con riferimento alla legge n. 249 perchè l'abrogazione dell'articolo 55 della legge n. 1213 del 1965, necessaria per evitare l'infrazione della normativa comunitaria, comporta anche l'abrogazione di disposizioni che non hanno niente a che fare con l'infrazione suddetta, il che potrebbe determinare un ulteriore disordine del sistema che l'emendamento 2.21 tende appunto ad evitare.

Ciò nulla toglie alle competenze dell'Autorità in quanto si tratta di due sequenze diverse. Per evitare ogni dubbio accetto comunque la proposta del senatore Falomi.

CASTELLI. Signor Presidente, domando di parlare sull'ordine dei lavori. Nella seduta dell'Assemblea di oggi pomeriggio viene esaminato un provvedimento che mi interessa e pertanto vorrei intervenire al dibattito; contestualmente mi interessa anche partecipare a quello in corso in questa Commissione.

PRESIDENTE. Senatore Castelli, cercheremo di accelerare i tempi per consentirle di partecipare ad entrambe le sedute.

VITA, *sottosegretario di Stato per le comunicazioni*. Dichiaro parere favorevole all'emendamento 2.25.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.27 invito i presentatori a riformularlo, inserendo alla fine il seguente periodo: «a condizione che alla data di entrata in vigore della legge 31 luglio 1997 n. 249, le emittenti

stesse fossero legittimamente operanti in base ad un provvedimento giurisdizionale».

CARPINELLI. Accolgo la proposta.

PRESIDENTE. Senatore Baldini intende ritirare l'emendamento 2.1?

BALDINI. Sì signor Presidente, ritiro l'emendamento 2.1

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dal Governo.

È approvato.

A seguito della precedente votazione risulta assorbito l'emendamento 2.4 di analogo contenuto. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.5.

CASTELLI. Signor Presidente, i senatori del Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente sono stati più volte fatti segno di rimprovero da parte del presidente Mancino che ha ribadito che la lingua ufficiale del Parlamento è l'italiano, ebbene, non è italiana l'espressione *«talk show»*.

Innanzitutto faccio autocritica, in quanto io stesso ho utilizzato questa locuzione nell'emendamento 2.11, che quindi modifico sostituendo l'espressione *«talk show»* con «intrattenimenti vari». In secondo luogo ritengo che debba essere eliminata dal testo del disegno di legge in esame perchè non fa parte della lingua italiana e dichiaro pertanto il mio voto favorevole all'emendamento 2.5.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.5, presentato dal senatore Baldini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.6, presentato dal senatore Baldini.

Non è approvato.

ROGNONI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 2.7.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.8, presentato dal senatore Baldini.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.9. Senatore Rognoni, intende ritirarlo?

ROGNONI. No, signor Presidente, insisto per la sua votazione. Ritengo, infatti, che sia opportuno riferirsi a tutte le opere europee e non solo a quelle degli indipendenti: il limite dei cinque anni, peraltro, porrebbe dei seri problemi produttivi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.9, presentato dal senatore Rognoni.

Non è approvato.

ROGNONI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 2.10.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.11. Senatore Castelli, conferma l'intenzione di sostituire le parole *«talk show»* con le parole «intrattenimenti vari»?

CASTELLI. Sì, signor Presidente.

ROGNONI. Senatore Castelli, le faccio presente che nella direttiva europea ci si riferisce proprio all'espressione *«talk show»*.

CASTELLI. Confermo la modifica testè richiamata. Chiaramente, il relatore può presentare un subemendamento volto a ripristinare l'espressione *«talk show»*.

FALOMI, *relatore alla Commissione*. Senatore Castelli, l'espressione «intrattenimenti vari» è così generica che nell'economia generale del testo rischia di divenire veramente devastante.

CASTELLI. Ripeto che intendo modificare l'emendamento 2.11 nel senso più volte esposto.

FALOMI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, presento il seguente subemendamento:

Sostituire le parole: «intrattenimenti vari» *con le seguenti:* «talk show».

2.11/1 IL RELATORE

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.11/1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.11, presentato dal senatore Castelli, nel testo modificato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.12, presentato dal senatore Rognoni.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.13.

CASTELLI. Signor Presidente, intervengo nuovamente sull'ordine dei lavori. Questa volta, però, anche se mi trovo in grande imbarazzo, sono costretto a chiedere formalmente la sospensione dei lavori. È del tutto evidente che per terminare l'esame di questo provvedimento finiremmo col sovrapporre i lavori della nostra Commissione a quelli dell'Assemblea, il che mi sembra del tutto irrituale.

PRESIDENTE. Senatore Castelli, lei naturalmente ha diritto di chiedere la sospensione dei lavori della Commissione non solo a norma di Regolamento, ma anche in considerazione del fatto che effettivamente i lavori dell'Aula sono già in corso; tuttavia, mi sono informato presso gli uffici dell'Assemblea e mi risulta che in questo momento non sono in corso votazioni, il che è anche confermato dal fatto che non ci hanno chiamato per sconvocare la seduta.

BOSI. Si potrebbe avanzare la proposta di rinviare i lavori della Commissione, una volta arrivati all'approvazione dell'articolo 2 del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Dobbiamo essere molto chiari: dobbiamo terminare l'esame del provvedimento «adesso o mai più»; oppure potremmo proseguire i nostri lavori al termine di quelli dell'Assemblea!

CASTELLI. Mi dichiaro d'accordo sin d'ora con quest'ultima ipotesi!

PRESIDENTE. Metto quindi ai voti la proposta di rinvio dei lavori della Commissione, avanzata dal senatore Castelli.

Non è approvata.

Senatore Castelli, per la situazione determinatasi, la informo che non faremo decadere i suoi emendamenti, ma li porremo comunque ai voti: auspico che i lavori dell'Assemblea le consentano di ricongiungersi a noi nel più breve tempo possibile.

Metto dunque ai voti l'emendamento 2.13, presentato dal Governo.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.14.

ROGNONI. Signor Presidente chiedo al relatore di inserire nell'emendamento anche la parola «*fiction*», perchè a mio parere è sbagliato fare riferimento soltanto ai film.

FALOMI, *relatore alla Commissione*. Senatore Rognoni, ritengo che il termine «film» sia molto ampio e comprenda tutti i settori della cinematografia. Non accolgo pertanto la sua proposta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.14, presentato dal relatore, nel seguente testo risultante dalle modifiche che lo stesso ha presentato:

Al comma 5, dopo le parole: «compresi i film» *aggiungere le seguenti:* «in misura non inferiore al 40 per cento della quota suddetta».

2.14 IL RELATORE

È approvato.

L'emendamento 2.15 sarà posto in votazione dopo l'emendamento 2.19.

Metto ai voti l'emendamento 2.16, presentato dal senatore Rognoni.

È approvato.

Stante l'assenza del presentatore, dichiaro decaduto l'emendamento 2.17. Ricordo che il Governo ha modificato l'emendamento 2.18, il cui testo è il seguente:

Sostituire l'ultimo periodo del comma 5, con il seguente: «A decorrere dall'anno 1999 le quote stabilite dal contratto di servizio non possono essere inferiori al 20 per cento».

2.18 IL GOVERNO

Metto ai voti l'emendamento 2.18, presentato dal Governo, nel nuovo testo.

È approvato.

A seguito della precedente votazione risulta assorbito l'emendamento 2.19.

È stato formulato un invito a ritirare l'emendamento 2.15. Il presentatore accoglie tale invito?

SEMENZATO. Signor Presidente, chiedo al relatore ed al rappresentante del Govemo di riconsiderare le loro motivazioni. La prima parte del comma 5, infatti, fa riferimento a quote relative a tutte le emittenti televisive nazionali e la seconda parte stabilisce invece che in rapporto alla concessionaria del servizio pubblico. nell'ambito del contratto di servizio il Governo deve stabilire la quota parte obbligata dei canoni di abbonamento. A mio parere questa disposizione rimanda ad un impegno che la Rai dovrebbe assumersi rispetto alla televisione per i ragazzi ed al dibattito in corso sull'educazione e sui film per i minori. Mantengo pertanto l'emendamento 2.15.

VITA, *sottosegretario di Stato per le comunicazioni.* Senatore Semenzato, il contratto di servizio ha una forma pattizia e pertanto una norma di legge non può definirlo; non sono contrario al suo emendamento nella sostanza e proprio per questo ne chiedo il ritiro.

Se il senatore Semenzato insiste nella sua proposta, mi rimetto al volere della Commissione.

FALOMI, *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, insisto nell'invitare il senatore Semenzato a ritirare l'emendamento 2.15 perchè ho l'impressione che stiamo sovraccaricando il servizio pubblico di vincoli eccessivi nonostante già esistano delle norme che, in termini più generali, disciplinano lo stesso tema, come quella che ho prima richiamato, valida per tutte le televisioni.

Ho quindi qualche difficoltà ad accettare la proposta di un vincolo ulteriore rispetto a quello del 20 per cento stabilito nello stesso comma 5; mi rimetto comunque alla Commissione.

PRESIDENTE. Senatore Semenzato, l'invito è stato rinnovato, lei insiste sulla sua posizione?

SEMENZATO. Signor Presidente, siccome nelle prime righe della seconda parte del comma 5 si stabilisce che con il contratto di servizio si deve vincolare una quota dei canoni di abbonamento, non capisco perchè un'analoga disposizione non possa essere contenuta anche nelle ultime righe: o vengono eliminati tutti i riferimenti a quote attribuite secondo il contratto di servizio, oppure la legge può regolarne ogni aspetto.

Ribadisco quindi la mia volontà di mantenere l'emendamento 2.15.

VITA, *sottosegretario di Stato per le comunicazioni.* Senatore Semenzato quella è una quota generale, già prevista dal contratto di servizio e viene solo rievocata in questo comma.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.15, presentato dal senatore Semenzato.

È approvato.

Ricordo che il Governo, accogliendo la proposta del relatore, ha soppresso la seconda parte dell'emendamento 2.20, il cui testo è pertanto il seguente:

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Sono abrogati l'articolo 26 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e l'articolo 55 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come sostituito dall'articolo 12 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153».

2.20 IL GOVERNO

Metto ai voti l'emendamento 2.20, presentato dal Governo, nel nuovo testo.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.21. Ricordo che il relatore ha proposto di aggiungere alla fine una frase; tale modifica è stata accolta dal Governo. Il testo di tale emendamento è pertanto il seguente:

Il comma 8 e il comma 11 sono sostituiti dal seguente:

«8. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dell'Autorità di governo competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro delle comunicazioni, sono disciplinate le modalità di sfruttamento dei film italiani e stranieri da parte delle emittenti televisive, anche in considerazione dell'intervento pubblico ai sensi delle leggi 4 novembre 1965, n. 1213, e 14 agosto 1971, n. 819, fatte salve le competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera *b)*, punto 4, della legge 31 luglio 1997, n. 249».

2.21 IL GOVERNO

Dichiaro il mio voto contrario a tale emendamento anche perchè non condivido la tecnica legislativa usata. L'ultima riga è veramente un esempio negativo di chiarezza legislativa!

FALOMI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, la sua osservazione mi ha spinto a notare che effettivamente l'integrazione da me proposta sarebbe più propriamente inserita dopo le parole: «Autorità di Governo competente in materia di spettacolo».

VITA, *sottosegretario di Stato per le comunicazioni.* Signor Presidente, concordo con il relatore e modifico ulteriormente il testo dell'emendamento 2.21 che pertanto è il seguente:

Il comma 8 e il comma 11 sono sostituiti dal seguente:

«8. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dell'Autorità di governo competente in materia di spettacolo, fatte salve le competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera *b)*, punto 4, della legge 31 luglio 1997, n. 249, di concerto con il Ministro delle comunicazioni, sono disciplinate le modalità di sfruttamento dei film italiani e stranieri da parte delle emittenti televisive, anche in considerazione dell'intervento pubblico ai sensi delle leggi 4 novembre 1965, n. 1213, e 14 agosto 1971, n. 819».

2.21 IL GOVERNO

PRESIDENTE. Ribadisco comunque il mio voto contrario.

Metto ai voti l'emendamento 2.21, presentato dal Governo, nel nuovo testo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.22, presentato dal Governo.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 2.23 è stato ritirato.

È stato formulato l'invito a ritirare l'emendamento 2.24; senatore Rognoni accoglie l'invito?

ROGNONI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 2.24.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.25, presentato dal senatore Rognoni.

È approvato.

ROGNONI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 2.26/1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.26, presentato dal Governo.

È approvato.

Do lettura del nuovo testo dell'emendamento 2.27, presentato dal senatore Carpinelli e da altri senatori:

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. Le emittenti radiotelevisive private che hanno presentato ricorso in sede di giurisdizione amministrativa avverso i provvedimenti di diniego della domanda di concessione inoltrata ai sensi della legge 6 agosto 1990, n. 223 e successive modificazioni e integrazioni, definito con sentenza di rigetto in primo grado, possono esercitare l'attività radiotelevisiva privata fino al passaggio in giudicato della sentenza stessa e, comunque, non oltre i termini di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge a condizione che alla data di entrata in vigore della legge 31 luglio 1997, n.249, le emittenti stesse fossero legittimamente operanti in base ad un provvedimento giurisdizionale».

2.27 (nuovo testo) CARPINELLI, ERROI, SEMENZATO

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.28, presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.29, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2, del testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 3:

Art. 3.

1. Gli *spot* pubblicitari e di televendita isolati devono costituire eccezioni. La pubblicità e gli *spot* di televendita devono essere inseriti tra i programmi. Purchè ricorrano le condizioni di cui ai commi da 2 a 5, la pubblicità e gli *spot* di televendita possono essere inseriti anche nel corso di un programma in modo tale che non ne siano pregiudicati l'integrità ed il valore, tenuto conto degli intervalli naturali dello stesso nonchè della sua durata e natura, nonchè i diritti dei titolari.

2. Nei programmi composti di parti autonome o nei programmi sportivi, nelle cronache e negli spettacoli di analoga struttura comprendenti de-

gli intervalli, la pubblicità e gli *spot* di televendita possono essere inseriti soltanto tra le parti autonome o negli intervalli.

3. La trasmissione di opere audiovisive, ivi compresi i lungometraggi cinematografici ed i film prodotti per la televisione, fatta eccezione per le serie, i romanzi a puntate, i programmi ricreativi ed i documentari, di durata programmata superiore a quarantacinque minuti, può essere interrotta soltanto una volta per ogni periodo di quarantacinque minuti. È autorizzata un'altra interruzione se la durata programmata delle predette opere supera di almeno venti minuti due o più periodi completi di quarantacinque minuti.

4. Quando programmi diversi da quelli di cui al comma 2 sono interrotti dalla pubblicità o da *spot* di televendita, di norma devono trascorrere almeno venti minuti tra ogni successiva interruzione all'interno del programma.

5. La pubblicità e la televendita non possono essere inserite durante la trasmissione di funzioni religiose. I notiziari e le rubriche di attualità, i documentari, i programmi religiosi e quelli per bambini, di durata programmata inferiore a trenta minuti, non possono essere interrotti dalla pubblicità o dalla televendita. Se la loro durata programmata è di almeno trenta minuti, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Stralciare l'articolo 3.

Stralc. 2. CO'

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. La pubblicità televisiva deve essere chiaramente riconoscibile come tale ed essere nettamente distinta dal resto del programma con mezzi ottici e o acustici».

3.1 CASTELLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. La pubblicità non deve utilizzare tecniche subliminali».

3.2 CASTELLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. La pubblicità e la televendita clandestine sono vietate».

3.3 CASTELLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. La televendita di cure mediche e rimedi farmacologici è vietata».

3.4 CASTELLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. La televendita non deve esortare i minori a stipulare contratti di compravendita o di locazione di prodotti e servizi».

3.5 CASTELLI

Al comma 3, dopo le parole: «acquisiti prima del 28 febbraio 1998» *aggiungere le seguenti:* «a patto che la trasmissione sia effettuata entro il 1 gennaio 1999».

3.6/1 ROGNONI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma e di cui al comma 2 non si applicano ai programmi i cui diritti di utilizzazione siano stati acquisiti prima del 28 febbraio 1998».

3.6 IL GOVERNO

Al comma 4, sopprimere le parole: «di norma».

3.7 CASTELLI

Al comma 4, sostituire le parole: «di norma» *con le parole:* «in genere».

3.8 IL GOVERNO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina complessiva del sistema delle comunicazioni, le disposizioni di cui ai commi da 2 a 5 non si applicano alle trasmissioni destinate unicamente al territorio nazionale e che non possono essere ricevute, direttamente o indirettamente, in uno o più Stati membri dell'Unione europea».

3.9 IL GOVERNO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana».

3.10 IL GOVERNO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Le concessionarie di pubblicità di emittenti radiotelevisive nazionali pubbliche e private possono eccedere la prevista percentuale massima di raccolta pubblicitaria, di una ulteriore percentuale del 2,5 per cento solo nel caso in cui dimostrino all'autorità di aver destinato almeno il 5 per cento della raccolta ai circuiti di emittenti locali finalizzati alla produzione di programmi informativi per un massimo dell'1 per cento di ogni circuito e per non più di 5 circuiti».

3.11 CO'

Stante l'assenza del senatore Co', dichiaro decaduta la proposta di stralcio dell'articolo 3.

Gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 e 3.7, del senatore Castelli si intendono illustrati.

ROGNONI. Signor Presidente, l'emendamento 3.6/1 si illustra da sè

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FALOMI, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 3.1 del senatore Castelli perchè tale disposizione, nei termini in cui è espressa, è già contenuta nella legge Mammì e pertanto si tratta di una ripetizione inutile. Per le stesse motivazioni esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5. Esprimo altresì parere contrario sull'emendamento 3.7.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.6/1 invito il senatore Rognoni a ritirarlo perchè entro il termine di un anno e mezzo circa i programmi verranno effettivamente trasmessi.

Esprimo invece parere favorevole sugli emendamenti 3.6, 3.8 e 3.9. Per quanto concerne l'emendamento 3.10, invito il Governo a trasformarlo in un emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo all'articolo 3.

VITA, *sottosegretario di Stato per le comunicazioni*. Concordo con il parere espresso dal relatore e accolgo il suo invito a trasformare l'emendamento 3.10 in un emendamento volto ad inserire un articolo aggiuntivo all'articolo 3.

ROGNONI. Ritiro l'emendamento 3.6/1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.4, presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.5, presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.6, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.7, presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.8, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.9, presentato dal Governo.

È approvato.

Stante l'assenza del senatore Co', dichiaro decaduto l'emendamento 3.11.

Metto ai voti l'articolo 3, nel testo modificato.

È approvato.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti tendenti ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 3:

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 3-*bis*.

Le emittenti televisive, che hanno inoltrato domanda di concessione ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e che alla data del 30 novembre 1993 erano carenti dei requisiti previsti dall'articolo 1, commi 1 e 5, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, o di quelli previsti dall'articolo 16 commi 13 e 14 della legge 223 del 1990, e che hanno presentato ricorso in sede di giurisdizione amministrativa non ancora definito con sentenza passata in giudicato, possono ripresentare domanda al Ministero delle comunicazioni attestando il possesso, alla data di inoltro della domanda medesima, dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 5, del citato decreto-legge n. 323 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 422 del 1993.

Il Ministero delle comunicazioni provvede, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, al rilascio della concessione, ovvero alla reiezione della domanda, anche nei confronti dei soggetti che, fermo restando il possesso dei requisiti previsti, hanno mutato la propria natura giuridica nel periodo intercorrente fra il 23 ottobre 1990 ed il 30 novembre 1993.

La concessione viene rilasciata alla ulteriore condizione che la emittente provveda al versamento dei canoni relativi alla attività svolta in base alla ordinanza o alla sentenza favorevole degli organi giurisdizionali».

3.0.1 ASCIUTTI, BALDINI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 3-***bis.***

La cessione di impianti, rami d'azienda, o intere emittenti televisive o radiofoniche precedentemente effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge tra concessionari e soggetti legittimamente operanti, sono da considerarsi valide a tutti gli effetti».

3.0.2 BALDINI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente articolo:

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3.0.3 IL GOVERNO

BALDINI. Signor Presidente do per illustrati gli emendamenti da me presentati.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FALOMI, *relatore alla Commissione.* Esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.0.1 e 3.0.2. Esprimo invece parere favorevole sull'emendamento 3.0.3.

VITA, *sottosegretario di Stato per le comunicazioni.* Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.0.1, presentato dai senatori Asciutti e Baldini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.0.2, presentato dal senatore Baldini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.0.3, presentato dal Governo.

È approvato.

Onorevoli colleghi, propongo di inserire ai quattro articoli del testo le seguenti rubriche: «Differimento dei termini relativi alle concessioni televisive e ulteriori disposizioni sul piano nazionale delle frequenze» all'articolo 1; «Promozione della distribuzione e della produzione di opere europee» all'articolo 2; «Disposizioni in materia di pubblicità televisiva» all'articolo 3; «Entrata in vigore» all'articolo 4.

Metto ai voti la proposta di modifica all'articolo 1.

È approvata.

Metto ai voti la proposta di modifica all'articolo 2.

È approvata.

Metto ai voti la proposta di modifica all'articolo 3.

È approvata.

Metto ai voti la proposta di modifica all'articolo 4.

È approvata.

VITA, *sottosegretario di Stato per le comunicazioni.* Vorrei sollevare un problema di carattere formale per quanto riguarda l'emendamento 3.9, presentato dal Governo. Il testo dell'emendamento che ho con me evidentemente è diverso da quello che è stato presentato in Commissione. L'emendamento 3.9 nel testo di cui do lettura, alla terza riga recita «... non si applicano alle trasmissioni, delle emittenti televisive locali, destinate unicamente al territorio nazionale...». Senza tale specificazione, infatti, verrebbe meno la *ratio* della disposizione.

PRESIDENTE. Colleghi, il testo dell'emendamento 3.9 da noi approvato non contiene la specificazione testè indicata dal sottosegretario Vita.

A mio avviso, il fatto che dopo le parole «alle trasmissioni» siano state omesse le parole «delle emittenti televisive locali» fa sì che se approvassimo il testo in questi termini la ragione stessa del provvedimento, volto a sottrarre l'Italia alla procedura di infrazione, verrebbe annullata.

Presento, quindi, la seguente proposta di coordinamento: «*Aggiungere all'emendamento 3.9, dopo la parola:* "trasmissioni" *le seguenti:* "delle emittenti televisive locali"».

Coord.1 IL PRESIDENTE

Metto ai voti la proposta di coordinamento n. 1, presentata dal Presidente.

È approvata.

Passiamo all'esame dell'ordine del giorno n. 2.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi in ordine all'ordine del giorno n. 2.

FALOMI, *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno in esame.

VITA, *sottosegretario di Stato per le comunicazioni.* Il Governo accoglie tale ordine del giorno.

PRESIDENTE. Propongo alla Commissione di darmi mandato ad apportare, in sede di coordinamento, le correzioni di carattere meramente formale che si renderanno necessarie.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Metto dunque ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 17,20

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. LUIGI CIAURRO